

		Sentenza-Ordinanza n. 32/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	composta dai seguenti magistrati:	
	Gianpiero D’Alia Presidente	
	Sabrina Facciorusso Primo Referendario (relatore)	
	Guido Tarantelli Primo Referendario	
	SENTENZA - ORDINANZA	
	nel giudizio iscritto al n. 23788 del registro di segreteria, sul conto n. 40179, reso	
	dall’agente contabile Pisciuneri Concetta, nella qualità di consegnatario della Casa	
	Circondariale di Locri (RC), per l’esercizio finanziario 2021	
	Data per letta, nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024, la relazione del giudice	
	relatore, Primo Ref. Sabrina Facciorusso, udita l’agente contabile Pisciuneri	
	Concetta; uditi, altresì, per l’amministrazione penitenziaria, il Provveditore	
	Regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero	
	della Giustizia dott. Guerriero Liberato e il Pubblico Ministero, nella persona	
	della dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, che hanno concluso come da verbale di	
	udienza	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. In data 24 maggio 2022 è stato trasmesso per il deposito presso questa Sezione	
	giurisdizionale il conto giudiziale n. 40179, reso dall’agente contabile Pisciuneri	
	Concetta, nella qualità di consegnatario della Casa Circondariale di Locri (RC), per	
	l’esercizio finanziario 2021.	
		1

La relazione dedica ampio spazio alla ricostruzione della normativa che disciplina i consegnatari di beni, e segnatamente degli artt. 32, 33, 194, 626 e 628 RD n. 827/1924 (Regolamento della contabilità di Stato), nonché dell'art. 24 dPR n. 254/2002 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato), che specifica il contenuto minimo del conto giudiziale del consegnatario di beni. La relazione richiama altresì il *“Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l'esame dei conti giudiziali”* reso dalle Sezioni riunite in sede consultiva e approvato con il parere n.2/2015/CONS nonché, a livello regionale, la delibera n. 33 del 8/3/2016 del Commissario *ad Acta* le procedure amministrativo contabili per le aziende del SSR (Burc n.36 del 25/3/2016).

Tanto premesso, il Magistrato istruttore rileva che il conto in esame non è redatto sul modello previsto dalla normativa (modello 24 del D.P.R. n. 194/1996) ma è costituito da un prospetto denominato *“Conto della gestione esercizio finanziario 2019”* riportante per categorie generiche di beni (prodotti dietetici, dispositivi medici, etc) la consistenza al 1° gennaio, il carico, lo scarico e la consistenza al 31 dicembre, espressi esclusivamente nei rispettivi valori monetari. Manca, dunque, la colonna del carico e dello scarico riportante la quantità di ciascuna macroarea dei beni elencati.

Lo stesso è firmato dall'agente contabile; è munito di attestato di parificazione a firma del Responsabile del Servizio economico e finanziario. L'Organo di revisione, pur rilevando l'impossibilità in sede di verifica di procedere all'esame della documentazione contabile, tuttavia non ha segnalato disallineamenti.

Tanto premesso, la relazione di irregolarità ha rilevato un'errata e insufficiente rappresentazione della gestione, giacché riferita esclusivamente al valore dei beni e senza riferimento alle quantità. Precisa che, inoltre, non è stato possibile procedere al confronto con i dati inventariali, in quanto il documento contabile non è stato

trasMESSO. Ha, quindi, rimesso il conto all'esame del Collegio per una valutazione preliminare sulla inammissibilità, ovvero improcedibilità del conto

2. Successivamente al deposito della relazione dell'Istruttore, con decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale n. 422 /2023 del 19/10/2023, è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 14 febbraio 2024.

3. All'udienza del 14 febbraio 2024, sono comparsi l'agente contabile Pisciuoneri Concetta, nonché - per l'amministrazione penitenziaria- il Provveditore Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia dott. Guerriero Liberato; per il Pubblico Ministero, è comparso il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Gabriella Dodaro.

Il dott. Liberato ha inteso testimoniare l'impegno dell'Amministrazione centrale sulla gestione della materia in tutti gli Istituti penitenziari.

Ha sottolineato che il Capo del Dipartimento sta interloquendo con il MEF, per un nuovo applicativo informatico che consenta una gestione più regolare.

Relativamente alle contestazioni, si è rimesso a quanto documentato nelle memorie e ha concluso rimettendosi alle valutazioni del Collegio.

L'agente contabile si è riportata alle dichiarazioni del dott. Liberato. Il Pubblico Ministero si è rimesso alle valutazioni del collegio.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questo Collegio ritiene che, in ragione della produzione documentale allegata dalla memoria di costituzione in giudizio dall'agente contabile, l'esame del conto giudiziale n. 40179 sia procedibile. Come è noto, *“secondo costante giurisprudenza della Corte dei conti, anche documenti che non presentano tutti i requisiti formali previsti per i conti giudiziali dalla disciplina di settore, possono ritenersi sufficiente ai fini dell'adempimento*

dell'obbligo della resa del conto e quindi ai fini dell'instaurazione del giudizio di conto; ma a condizione che essi abbiano un contenuto minimo, tale da consentire alla Sezione di procedere al riscontro della correttezza dei dati indicati e della correttezza della gestione. In mancanza di tale contenuto, come si è detto, il giudizio è improcedibile.” (cfr., da ultimo, tra le tante, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 66 del 9 maggio 2023). È, altresì noto, che, ai sensi dell’art. 44 del R.D. n. 1214/1934, la giurisdizione di conto si estende anche a coloro che sono incaricati “di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato” e che, ai sensi dell’art. 569 del R.D. n. 1908/1920, “Chiuso l’esercizio finanziario, per l’Amministrazione domestica e delle manifatture sono inviati al Ministero il conto economico della gestione, il conto giudiziale dei proventi ed il conto giudiziale del materiale, che comprende anche quello del fabbricato, corredati dei relativi documenti. Conti giudiziali separati si rendono anche al termine di ogni gestione contabile.”. Inoltre, l’art. 626 del R.D. n. 827/1924 prevede espressamente che “Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare: a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell’esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell’esercizio o della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell’esercizio o della gestione. Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall’amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi. Le materie che per loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall’amministrazione. Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev’essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai

documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità delle operazioni

stesse”. La gestione del contabile in esame è riassunta nel modello 57 che

rappresenta il conto giudiziale del materiale.

Il conto giudiziale mod. 57 presenta una consistenza iniziale di € 424.683,82 per

i registri 43-44-45-48.

Nella sezione carico nuove introduzioni è indicato l'importo di € 515.652,45, con

un totale carico generale di € 940.256,28. Nella sezione scarico, per uscita o

distribuzione di materiale, è indicato un totale di € 257.683,00 con un debito del

contabile per differenza tra il carico e lo scarico di € 682.593,27. La consistenza

a fine esercizio ammonta ad € 595.069,63, con una differenza in meno pari ad €

87.523,64 (ammortamenti).

Ne deriva che il conto presentato non risulta conforme alle previsioni dell'art.

626 del R.D. n. 827/1924, ove si consideri che il debito e il credito, per gli oggetti

e le materie maneggiati dal contabile, non sono stati indicati secondo la loro

quantità e non sono stati dimostrati nel conto secondo la specie, la qualità, le

categorie in cui gli oggetti sono qualificati (pur risultando un generico richiamo

alla numerazione per categorie dei beni) e le nomenclature stabilite

dall'amministrazione, ma solo per valore, rendendo impossibile il riscontro della

correttezza dei dati indicati e della correttezza delle gestione.

Sennonché, l'agente contabile si è costituito in giudizio e ha prodotto memoria e

documenti, ivi inclusa la redazione di un prospetto di chiarimento.

L'agente contabile Pisciuoneri ha puntualizzato che tutti i beni ivi menzionati

sarebbero soggetti al solo debito di vigilanza, in quanto regolarmente consegnati

ai vari utilizzatori finali. Ha aggiunto che presso la Casa Circondariale di Locri

non vi sarebbe gestione di magazzino/deposito, in quanto i beni menzionati nelle

memorie non costituirebbero scorte operative anche perché l'Istituto non avrebbe locali adibiti a tale uso. Esisterebbe, invece, un solo locale all'interno dell'istituto denominato ed individuato come "magazzino detenuti", per la temporanea conservazione dei beni di casermaggio e/o vestiario destinati ai ristretti, in attesa di essere distribuiti alla popolazione detenuta da parte di un addetto a tale scopo individuato.

Per il resto, come già osservato, il contabile a materia si è fatto carico di rendere intellegibile, ai sensi dell'art. 626 del R.D. n. 827/1924, i dati che sono necessari a questa Corte per la verifica della correttezza dei dati indicati nel conto e della gestione. Infatti, i prospetti allegati alla memoria di costituzione, unitamente alle spiegazioni che degli stessi è contenuta negli scritti difensivi, consentono di leggere in maniera chiara il conto giudiziale anche nella parte relativa alle quantità, alla specie, alla qualità, alle categorie, secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, dei beni mobili per i quali l'agente contabile è titolare di un debito di custodia. A ciò si aggiunga che i dati relativi alla consistenza iniziale dei beni in custodia, al carico e alla loro distribuzione o somministrazione in corso di esercizio, alla consistenza dei beni rimasti esistenti a fine esercizio, corrispondono a quelli indicati nel conto giudiziale in esame. La documentazione trasmessa dall'agente contabile consente, quindi, di esaminare il conto n. 40179, rendendo intelligibile la gestione sia per valore che per quantità.

2. Diverso discorso deve farsi invece per quel che concerne le osservazioni dell'agente contabile in ordine alla natura della gestione, ossia se trattasi di gestione di beni con mero debito di vigilanza (nel qual caso non vi sarebbe obbligo di redazione del conto giudiziale) ovvero con debito di custodia (beni soggetti a obbligo di resa del conto).

Giova a tal punto rammentare che per consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione giurisdizionale (cfr., tra le altre, sent. n. 353/2020) non sussiste in capo ai consegnatari alcun debito di custodia per i beni che siano estranei ad una gestione di magazzino, allorché si tratti di beni destinati all'uso e cioè giacenti "pronti impiego" o "per l'impiego" nell'ambito dell'ufficio stesso, sebbene non ancora utilizzati, come tali assegnati e materialmente detenuti dalle singole articolazioni amministrative o singoli uffici degli enti, in persona di un agente responsabile, qualificabile quale consegnatario per mero debito di vigilanza (che, in quanto agente amministrativo, affidatario della gestione dei beni mobili necessari per il funzionamento dell'ufficio, è tenuto esclusivamente a rendere il conto all'amministrazione).

Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e dunque soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.

La riferita assenza presso la casa circondariale di Locri di un vero e proprio magazzino fisico non è astrattamente impeditiva della sussistenza di un obbligo di custodia in capo al consegnatario: ciò che conta, invero, è la tipologia di giacenza sussistente presso i singoli uffici ossia la sua funzionalizzazione: se la giacenza è destinata al mero funzionamento degli uffici si ha debito di vigilanza; se la giacenza rappresenta una scorta di rifornimento, allora si ha debito di custodia, e tanto a prescindere dal luogo fisico ove il rifornimento sia allocato.

Ora, da un primo esame del conto giudiziale, non è dato comprendere il tipo di debito sotteso alla gestione.

Dalla disamina dei singoli beni menzionati nel conto ne emergono taluni per cui è *astrattamente* ipotizzabile un debito di custodia (quali, a titolo esemplificativo, le armi leggere, il vestiario civile, gli equipaggiamenti civili e logistico-militari) e altri per cui è *astrattamente* ipotizzabile un mero debito di vigilanza (come i mobili e arredi per gli uffici).

Tuttavia, al di là delle ipotesi formulabili in astratto, la reale natura del debito può essere *concretamente* appurata soltanto in seguito ad istruttoria, non potendosi dare per scontato che, in ragione della natura degli uni o degli altri beni, i medesimi siano necessariamente finalizzati a esigenze di rifornimento invece che di funzionamento.

3. In conclusione, allo stato degli atti, questo Collegio, preso atto della produzione documentale che ha reso intelligibile il conto anche sotto il profilo delle quantità, dispone di rimettere gli atti al Magistrato designato affinché prosegua l'attività istruttoria sul conto giudiziale in esame, avendo anche cura di appurare, per le varie categorie di beni, la tipologia di debito del contabile.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, non definitivamente pronunciando, dichiara procedibile il conto giudiziale n. 40179.

Dispone la rimessione degli atti al Magistrato designato ai fini del completamento dell'istruttoria.

Fissa il termine del **10 maggio 2024** per il deposito della relazione da parte del Magistrato designato e, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza dell'**11 giugno 2024**.

